

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI

SEZ. FALLIMENTARE

“RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE FAMILIARE”

Ex art. 66 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14

(aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 17 giugno 2022 n. 83)

CON RICHIESTA DELLE MISURE PROTETTIVE

**E RICHIESTA DI SOSPENSIONE URGENTE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA
IMMOBILIARE R.G. 26/2025 TRIBUNALE DI TRANI**

per

i sigg.ri **GIUSEPPE CATINO**, nato a Bisceglie il 17.7.1967 c.f. CTNGPP67L17A883Q E **MARIA ROMANAZZI**, nata a Bisceglie il 12.1.1973 c.f. RMNMRA73A52A883V, entrambi residenti in Bisceglie alla [REDACTED], rappresentati e difesi dall'Avv. **Domenico Maldarelli**, MLDDNC64H11A662U, procuratore e difensore giusta mandato in atti, con studio sito in Trani alla Via delle Crociate n.43, pec. avv.maldarelli@pec.ordineavvocatitrani.it, presso il cui studio eleggono domicilio.

* * * * *

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE FAMILIARE

Redatto ai sensi dell'Art. 66, comma 2, del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (C.C.I.I.)

Requisiti soggettivi

L'art. 1, comma 1, del D.Lgs n. 14/2019 prevede che *“Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”*.

L'art. 2 lett c) definisce *“«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.*

221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”;

L’art 2 lett d) definisce “*«impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:*
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della

liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.

L’art 2 lett e) definisce “*<<consumatore>>: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.*

Per tutte le ragioni infra esposte, gli istanti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Requisiti oggettivi

L’art. 66 D.Lgs n. 14/2019 prevede che l’accesso alle procedure familiari di ristrutturazione del debito è riservato al **debitore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento**, ossia che versi, a norma del citato art. 2, comma 1, lett. c), in una situazione di crisi o di insolvenza. Sono tali lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e si manifesta con l’incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (**crisi**) ovvero lo stato che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (**insolvenza**).

Il requisito oggettivo è sussistente, trovandosi l'istante in una situazione di crisi ed insolvenza, come argomentato nel paragrafo relativo alla incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, cui si rimanda espressamente.

Gli istanti, inoltre, non hanno presentato domande e fatto ricorso prima d'ora a nessuna istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento e **non risultano in corso altre procedure previste dal Titolo IV del D.Lgs n. 14/2019.**

I ricorrenti hanno presentato istanza per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, procedura familiare, presso l'organismo OCC ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CITTADINO INDIFESO - APS- TERZO SETTORE, in breve Oltre i Debiti, e veniva nominato, quale Gestore della Crisi, l'avv. Maria Olimpia d'Amore, con studio in Trani, al C.so Italia n. 15, del Foro di Trani, pec. mariaolimpia.damore@pec.ordineavvocatitrani.it

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E REDDITI MOBILIARI ED IMMOBILIARI DELL'ISTANTE

Il nucleo familiare dei *debitori* è composto, oltre che dagli stessi ricorrenti, dai due figli [REDACTED]

Il sig.Catin oè dipendente presso il Ministero di [REDACTED] [REDACTED] e, con contratto a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione mensile netta pari a circa euro [REDACTED] mentre la sig.ra Romanazzi è casalinga e non percepisce alcun reddito.

Oltre ciò, i ricorrenti percepiscono dall'INPS l'assegno unico familiare pari ad euro 398,00.

Stando ai dati ISTAT, che di seguito si riportano, la spesa minima necessaria ad un nucleo familiare di quattro persone per essere al limite della cosiddetta soglia di povertà stimata nel meridione è pari ad euro 1.400,00/1.500,00 mensili; quindi, le spese del loro nucleo familiare è in regola con quanto immaginato.

Questa è quanto serve ad un soggetto per sopravvivere con il minimo indispensabile.

Dice infatti l'ISTAT: *“La spesa media mensile per consumi delle famiglie residenti è stimata a 2.437 euro in valori correnti (2.328 euro nel 2020; +4,7%) ma la metà delle famiglie spende meno di 2.048 euro al mese.*

Riprendono a crescere i divari territoriali, 728 euro tra Nord-ovest e Sud, da 625 euro nel 2020.

Dopo la leggera contrazione del 2020, tornano ad aumentare anche i divari nella spesa tra le famiglie di soli italiani e quelle con almeno uno straniero (590 euro in più, 477 nel 2020) e di soli stranieri (867 euro, 672 nel 2020).”

A fronte del reddito mensile e delle entrate rinvenienti dall'INPS, i ricorrenti sostengono le seguenti spese mensili:

Spese per il sostentamento famiglia	annuali	mensili
Alimenti pulizia casa, spese generiche e sanitarie	10.800,00	900,00
Energia elettrica, gas, AQP	1.200,00	100,00
Automezzi (carburante, bollo, assicurazione manutenzione)	600,00	50,00
Abbonamento trenitalia	240,00	20,00
Spese scolastiche	322,00	27,00
Spese mediche	2.400	200,00
spese telefoniche	360,00	30,00
TOTALE	15.924,00	1.327,00

FONTI DI REDDITO DELL'ISTANTE

Redditi da lavoro dipendente: come si è detto il sig. sig. Catino è assunto a tempo indeterminato presso [REDACTED] 0,00, oltre la tredicesima e la quattordicesima che, attualmente, detratte ritenute fiscali e previdenziali pari ad € 695,00 circa, nonché le trattenute per prestiti e pignoramenti presso terzi pari ad €936,00, risulta essere pari a circa €970,00.

Già da qui si può vedere come la famiglia sia in gravissima difficoltà dato che un nucleo familiare di quattro persone deve “sopravvivere” con soli 970,00 euro al mese.

I redditi del sig. Catino, ripresi dalle dichiarazioni dei redditi, sono così rappresentati:

Anno di imposta	reddito complessivo annuo lordo	impost a netta	reddito mensile su tredici mensilità
2023	30.015,00	0	2.143,92
2022	28.206,00	0	2.014,71
2021	26.480,42	0	1.891,42

Beni Immobili:

I sig.ri Catino - Romanazzi sono proprietari, rispettivamente dei seguenti immobili:

- 1) I sig. Giuseppe Catino dell'immobile in Bisceglie alla [REDACTED], che costituisce la casa di abitazione del nucleo familiare, distinto in catasto al [REDACTED]
- 2) la sig.ra Maria Romanazzi della quota indivisa pari a [REDACTED] (di tipo economico) sito in Bisceglie distinto in catasto [REDACTED]

Si indica di seguito il valore degli immobili innanzi descritti così come riportati nelle relazione di stima a firma dell'ing. [REDACTED]

- Immobile in Bisceglie alla [REDACTED] di proprietà del sig. Catino € 96.200,00

- Quota pari ad 2/18 dell'immobile in Bisceglie di proprietà della sig.ra Romanazzi €4.155,00.

L'immobile di proprietà del sig. Catino Giuseppe risulta gravato da due pignoramenti immobiliari, rispettivamente azionati dalla Banca BPM s.p.a. e dall'avv. [REDACTED]

La procedura esecutiva immobiliare pende presso il Tribunale di Trani ed è rubricata al numero generale di ruolo R.G.Es. 26/2025.

Beni mobili:

Il sig. Catino è proprietario della FORD tg [REDACTED], immatricolata nel 2005.

Sull'automezzo in data 4.12.2024 la Società di recupero Andriani Tributi ha trascritto provvedimento di fermo amministrativo.

La sig.ra Romanazzi, invece, non è proprietaria di alcun bene mobile registrato.

Conto corrente:

I ricorrenti sono contestatari del c/c n. [REDACTED] quale confluisce mensilmente lo stipendio del sig. Catino e del c/c n. presso [REDACTED] che risulta bloccato dal pignoramento presso terzi notificato dall'avv. [REDACTED]

ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEI DEBITORI E CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO NONCHE' DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE

Le cause e le circostanze dell'indebitamento in cui, oggi, versano gli odierni debitori sono da rilevarsi principalmente nel fatto che il sig. Catino, è stato vittima di una vicenda penale in cui suo malgrado è stato coinvolto e in conseguenza della quale è maturato un ingente credito professionale in favore del legale che lo ha assistito (delle cui conseguenze si dirà meglio appresso).

La debitoria è inoltre riconducibile a mutui con garanzie ipotecarie e finanziamenti contratti dai ricorrenti.

Il sig. Catino è stato sottoposto, nell'anno 2001, ad una misura cautelare in carcere e di essere stato rinviato a giudizio per il reato di estorsione, ma di essere stato assolto con formula piena come emerge dalla sentenza resa dal Tribunale di Trani nel 2004.

Per tale vicenda si rivolgeva all'avv. [REDACTED], al quale conferiva mandato, oltretutto per la difesa in sede penale, anche successivamente per intraprendere giudizio civile per risarcimento danni per ingiusta detenzione, giudizio civile per risarcimento danni nei confronti di colui che lo aveva ingiustamente denunciato

Il giudizio per risarcimento danni contro la persona che aveva sporto denuncia si concludeva sfavorevolmente poiché non era stata depositata idonea documentazione a supporto della domanda, mentre quello per ingiusta detenzione, iniziato con l'avv. [REDACTED] e portato a termine da altro legale, si concludeva con una sentenza di pagamento della somma di € 10.000,00 in suo favore nell'anno 2011.

L'avv. [REDACTED], dopo aver cessato la professione forense nel 2008 e quindi il rapporto professionale con l'odierno ricorrente, nel 2012 introduceva dinanzi al Tribunale di Trani giudizio civile ai danni del sig. Catino per ottenere sentenza di condanna al pagamento del compenso professionale pari ad € 29.747,74 (da cui detrarre l'acconto di € 1.000,00).

Il giudizio, che vedeva il sig. Catino contumace, si concludeva con l'accoglimento della domanda e condanna alla rifusione delle spese

La sentenza veniva appellata, ma anche tale grado di giudizio si concludeva sfavorevolmente per l'Istante con conseguente condanna al pagamento delle spese legali.

Il sig. Catino si determinava, quindi, a ricorrere in Cassazione, anche in questo caso con esito negativo e condanna alle spese con sentenza resa nel 2022.

Sulla scorta di tali provvedimenti il credito vantato dall'avv. [REDACTED], inizialmente pari ad €29.000,00 circa risulta oggi di oltre €55.000,00 e per il recupero sono state intraprese azioni esecutive mobiliari ed immobiliari.

Il sig. Catino, sempre in sede di audizione con il Gestore della Crisi, ha precisato che nel 2005 contraeva, unitamente alla madre ed al fratello, un mutuo con la CREDEM per la realizzazione di una villa trifamiliare su un terreno di proprietà della sua famiglia di origine.

Nel 2010, dopo aver costruito l'immobile in questione e diviso le quote con la madre ed il fratello, si rivolgeva a Banca Apulia (ex Banca Meridiana spa) ottenendo un mutuo con il quale estingueva quello risalente al 2005 stipulato con Credem.

Tale secondo mutuo veniva cointestato con la moglie, sig.ra Maria Romanazzi.

Come riportato anche nella nota di accompagnamento a firma del procuratore della BPM spa, avv. Mariateresa Cavalli, nell'agosto del 2015, gli odierni debitori sottoscrivevano con il detto Istituto un contratto di mutuo di scopo-surrogazione e quietanza con il quale estinguevano il mutuo con Banca Meridiana e, nel settembre 2015, dovendo procedere alla ristrutturazione della abitazione chiedeva ed otteneva sempre da BPM spa, un mutuo fondiario con ipoteca di secondo grado sull'immobile più volte richiamato.

Nelle more, e precisamente a dicembre del 2015, il Tribunale di Trani emetteva la sentenza di condanna al pagamento dei compensi professionali in favore dell'avv. [REDACTED] sentenza in forza della quale quest'ultimo iscriveva ipoteca giudiziale sull'abitazione dell'Istante nel gennaio 2016.

Ciò comportò per il sig. Catino l'impossibilità di ottenere una rinegoziazione del secondo mutuo erogato da BPM ai fini di reperire ulteriore liquidità per completare il pagamento delle maestranze che avevano eseguito la ristrutturazione della casa di abitazione, pagamento che, ad ogni modo, con grossi sacrifici, riusciva ad effettuare.

Come dichiarato dal sig. Catino egli, nel 2016 otteneva però un finanziamento con cessione del quinto all'INPDAP.

Successivamente il 1.4.2017 chiedeva ed otteneva un prestito con delega di €40.900,00 comprensivo di interessi da Prestitalia.

Nel 2021 chiedeva ed otteneva un prestito con cessione del quinto ad IBL con il quale estingueva INPDAP.

Da ultimo nel dicembre 2024 chiedeva ed otteneva un prestito con la garanzia della cessione del quinto da VIVIBANCA che estingueva direttamente la debitoria nei confronti di IBL erogando liquidità al sig. Catino.

La parte di debito riveniente dal mutuo con ipoteca di primo grado è in comune tra gli odierni Istanti.

Tali scelte dettate da concrete necessità, però, hanno inevitabilmente traghettato i ricorrenti nell'attuale stato di sovraindebitamento atteso che i finanziamenti venivano richiesti anche allo scopo di estinguere quelli precedenti ed ottenere nuovo credito che, però, al netto delle somme trattenute, risultava inferiore alle necessità familiari.

Le ragioni dell'incapacità ad adempiere alle proprie obbligazioni sono dovute alla scarsità delle risorse finanziarie dei ricorrenti.

Dall'esame degli estratti conto riferiti agli ultimi mesi non risultano sostenute spese eccedenti le normali esigenze di vita quotidiana.

I ricorrenti si ritrovano a dover affrontare le ordinarie spese di vita con soli 970,00 euro al mese.

Il che è di tutta evidenza impossibile.

Ma vi è di più.

Oltre ciò la perdita dell'immobile che costituisce abitazione del nucleo familiare, sommato allo stipendio che continuerebbe a rimanere gravato dalle trattenute e dai pignoramenti, creerebbe uno stato di completa incapacienza per il Catino che non avrebbe non solo la possibilità di sfamare i propri familiari, ma non potrebbe, con soli 970,00 euro, far fronte ad un canone di locazione.

La famiglia si ritroverebbe ad essere senza un tetto sulla testa e senza soldi per provvedere alle spese di vita quotidiane.

Vi è stata, come ribadito in apposito paragrafo della relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi, una concessione di finanziamenti sconsiderata da parte delle finanziarie, le quali ben potevano far riferimento alle rate già in corso che il Catino sosteneva.

Tale concessione irrazionale di somme ha portato il Catino ad essere sovraindebitato.

Si riporta la parte finale della valutazione del merito creditizio effettuata dal Gestore della crisi il quale ha rilevato che, al momento della concessione dell'ultimo finanziamento **il reddito a disposizione del nucleo familiare era negativo di ben – 372,27 euro.**

Analisi del merito creditizio e della meritevolezza fatta dal Gestore della Crisi:

“Ai fini di ogni più completa valutazione circa la meritevolezza dei ricorrenti va precisato quanto segue.

Le passività degli istanti sono composte prevalentemente da debiti nei confronti di finanziarie, oltre che dai mutui ipotecari contratti con BPM spa.

In particolare, come innanzi detto, il sig. Catino contrasse il primo mutuo nel 2005 con la CREDEM., unitamente alla madre ed al fratello, per la realizzazione di una villa trifamiliare su un terreno di proprietà della sua famiglia di origine.

Nel 2010, dopo aver costruito l'immobile in questione e diviso le quote con la madre ed il fratello, si rivolgeva a Banca Apulia (ex Banca Meridiana spa) ottenendo un mutuo con il quale estingueva quello risalente al 2005 stipulato con Credem (doc. 41).

Tale secondo mutuo veniva cointestato con la moglie, sig.ra Maria Romanazzi.

Nel 2015, gli odierni Istanti rinegoziavano il mutuo ipotecario del 2005 con BPM per atto del notaio Luca Guglielmino di Canosa di Puglia rep. n. 377/racc. 304 mediante il quale veniva erogata loro la somma di € 77.079,00, e nello stesso anno sottoscriveva con il medesimo Istituto il contratto di mutuo per notar Pietro Consiglio di Bisceglie rep. 4564/racc. 21.528 del 5.10.2015 con cui gli veniva versato l'importo di € 58.000,00.

Come emerge dalle risultanze della CRIF, il sig. Catino:

- nel mese di febbraio 2016 otteneva un finanziamento da Findomestic che risulta estinto anticipatamente;*
- nel mese di aprile 2017 richiedeva ed otteneva altro finanziamento con delega di pagamento da Prestitalia di € 31.260,35;*
- nel mese di ottobre 2024 richiedeva ed otteneva altro finanziamento con cessione del quinto da Vivibanca di € 28.196,82.*

Alla data di accensione del primo mutuo nel 2005 con la CREDEM, in epoca precedente alla celebrazione del matrimonio, il sig. Catino, lavorando, come detto, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze poteva contare su una entrata certa che gli ha consentito, per diversi anni, di poter far fronte regolarmente ai pagamenti della rata del mutuo .

Infatti, come emerge dalle dichiarazioni del 2004 e 2005 il reddito annuo del sig. Catino si attestava su circa € 22.000,00 (doc. 46).

I ricorrenti hanno onorato gli impegni assunti fino a quando hanno potuto, ossia fino al 2022 e tanto è confermato dalla stessa BPM spa laddove nella nota del 25.3.2025 (cit. doc. 12) ha dichiarato che

i coniugi Catino – Romanazzi, a fronte dei mutui contratti nel 2015, si sono resi parzialmente inadempienti a far epoca dal luglio 2020 e totalmente dal luglio 2022.

Pare evidente, quindi, che la crisi patrimoniale degli Istanti sia stata causata dal ricorso ripetuto a vari finanziamenti divenuti via via necessari, oltre che per sostenere i pagamenti dei compensi dei professionisti ai quali si era rivolto per affrontare le questioni legali di cui si è sopra detto, soprattutto per affrontare le crescenti esigenze della famiglia aumentate a seguito della nascita dei due figli e delle conseguenti maggiori necessità correlate anche allo stato di salute del sig. Catino. Infatti,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] (doc. 47 bis).

A tanto si aggiunga poi che nei confronti degli Istanti come sopra detto non risultano protesti, né risultano segnalazioni dai certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario.

Tanto rappresentato, si rileva che la valutazione in merito alla diligenza del consumatore nell'assumere obbligazioni va effettuata anche in relazione ai comportamenti assunti dai soggetti finanziatori.

*Il legislatore, con il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha infatti attribuito rilevanza **al comportamento assunto dal finanziatore nell'erogazione del credito, ai fini dell'ammissibilità o meno del consumatore alle procedure di composizione della crisi.***

Ed invero, il legislatore ha ritenuto di attribuire rilevanza alla corresponsabilizzazione del finanziatore nella determinazione dello stato di indebitamento.

Al riguardo, l'art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che <<l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo

necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita>>, e tale indicazione è senz'altro predisposta in funzione delle conseguenti sanzioni attivabili in capo al creditore nel caso in cui abbia violato l'obbligo di cui all'art. 124 bis T.U.B.

Inoltre, l'art. 69 CCII stabilisce che “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.

Ebbene, da una interpretazione letterale della norma in esame, emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v'è chi non veda, infatti, come le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato.

In definitiva per legge, la diligenza del consumatore ad assumere le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere va coordinata con l'obbligo del soggetto finanziatore di valutare il merito creditizio del richiedente anche attraverso la consultazione delle varie banche dati pertinenti; e ciò allo scopo di porre il consumatore nelle condizioni di prendere una decisione informata e

consapevole.

Sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018, Tribunale di Napoli Nord, 21 aprile 2021 .

Da ultimo:

il Tribunale di Torino che, con la sentenza del 13 giugno 2023, ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore come presentato, ritenendo molto più grave la posizione del creditore negligente, rispetto a quella del debitore.

Dal provvedimento in parola si evince, infatti, che ai fini della meritevolezza del debitore per l'accesso alla ristrutturazione del consumatore ex art. 67 CCII, l'accertamento del requisito soggettivo e del grado di colpa nell'indebitamento “non può prescindere dalla considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. [...] Ne consegue che il concorso determinante del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, avendo il primo concesso il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per il detto finanziamento aveva fatto istanza”.

il Tribunale di Nola con la sentenza n. 11/25 pubbl. il 24/02/2025 Rep. n. 12/2025 del 24/02/2025 ha stabilito testualmente: “..., come è noto, già l'art. 12 bis comma 3 bis della l. 3/2012 novellata nell'anno 2020, prevedeva che “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da

comportamenti dolosi del debitore”: tale disposizione è stata ribadita dall’art. 69 CCII comma 2 secondo cui “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’art. 124 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”: trattasi di disposizioni introdotte con l’evidente finalità di responsabilizzare il comportamento dei creditori nell’attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse; la ratio legis muove sia da una ottica macroeconomia, di protezione del mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento sia in una ottica microeconomica per sottrarre la clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito. Infatti, ai sensi dell’art. 124 bis T.u.b., "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

Tale consolidato orientamento, senz’altro coerente con le finalità della normativa di matrice europea, parte dal presupposto per cui l’Istituto di Credito è un soggetto professionale altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. Pertanto è da questo soggetto che l’ordinamento si attende una diligenza qualificata e una particolare attenzione verso la concessione del credito.

Quando questa diligenza manchi, allora la eventuale colpa del debitore richiedente si riduce a colpa lieve che, in quanto tale, non incide sulla prosecuzione del piano che può essere pertanto omologato.

In conclusione la responsabilizzazione del soggetto che eroga credito va ad influenzare ed incidere sul giudizio di meritevolezza del debitore che sarà tanto meno colpevole, quanto più colpevole sarà valutata la condotta del finanziatore.

Nel caso di specie, in ordine alla valutazione del merito creditizio del sig. Catino da parte dei soggetti finanziatori, va preliminarmente evidenziato che, come innanzi detto, nel 2005, anno in cui questi contraeva il primo mutuo con la Credem per la realizzazione dell'immobile che oggi rappresenta la casa familiare, il reddito annuo dello stesso (unico componente della famiglia a svolgere attività lavorativa) era pari a circa € 22.000,00.

Nel 2015 BPM spa, erogò due mutui con garanzia ipotecaria, il primo a luglio e il secondo nel settembre.

Nel 2015 l'istante godeva di un reddito mensile di € 1.900,00 circa (doc. 52) e il nucleo familiare era composto da quattro persone.

Orbene la BPM :

con riferimento al mutuo erogato nel mese di luglio del 2015 di € 77.000,00 ha compiutamente valutato il merito creditizio dell'istante e ciò perché a fronte di un reddito mensile di € 1.900,00 , detratte l'ammontare mensile necessario perché la famiglia potesse mantenere un dignitoso tenore di vita residuava una disponibilità finanziaria di € 463,00 per il pagamento della rata pari ad € 375,00 (doc. 53);

con riferimento invece al mutuo erogato nel mese di settembre 2015 di € 58.000,00 non ha compiutamente valutato il merito creditizio posto che, considerato l'ammontare della rata del precedente

finanziamento (€ 375,00) residuava una disponibilità finanziaria di € 88,19 insufficiente per il pagamento della rata pari ad € 276,34 (doc. 54);

Successivamente, il 1.4.2017, l'istante sottoscrisse un prestito chirografario con delegazione di pagamento, con la società Prestitalia per € 31.260,00 da restituire in rate mensili d'importo di € 341,00 ciascuna.

Orbene, considerato il reddito di riferimento pari ad € 1.900,00 mensili, nonché l'ammontare complessivo delle rate dei precedenti finanziamenti pari ad € 651,34 ed il nucleo familiare composto da quattro persone, il reddito complessivo risultava essere negativo per - € 32,08 (doc. 55).

Infine, il sig. Catino, nel mese di ottobre 2024, ha contratto un ennesimo finanziamento con VIVIbanca da restituire in rate mensili d'importo costante di € 181,47 ciascuna.

Orbene, considerato il reddito di riferimento pari ad € 1.900,00 mensili, nonché l'ammontare complessivo delle rate dei precedenti finanziamenti pari ad € 992,34 ed il nucleo familiare composto da quattro persone il reddito complessivo risultava essere negativo per - € 513,00 (doc. 56).

E' evidente quindi che i detti Istituti hanno gravemente contribuito all'indebitamento dei ricorrenti ..”

*È di chiara evidenza che non vi è colpa da parte dei ricorrenti per la situazione di sovraindebitamento in cui attualmente versano, ma anzi vi si sono trovati per mera colpa delle finanziarie che hanno agito *contra legem*.*

Detto ciò, è doveroso rimarcare quanto previsto oggi dall'art. 69 comma 2, D.lgs. 14/2019, il quale dispone che “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.” con la conseguenza che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124 bis del Testo Unico è riconducibile eziologicamente solo all'intermediario finanziario.

Non vi sono dubbi sulla meritevolezza dei ricorrenti essendo le obbligazioni contratte non con malafede o colpa grave.

SITUAZIONE DEBITORIA

IN ORDINE AI CREDITORI

Prima di illustrare le cause dell'indebitamento degli istanti, si ritiene opportuno approfondire il dettato normativo a mente del quale per sovraindebitamento si intende: “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Orbene, dalla lettura della citata norma si evince come il legislatore abbia voluto intendere ai fini del sovraindebitamento non solo una condizione di illiquidità, ma anche l'impossibilità, tenuto conto delle fonti di reddito presenti e future, di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte.

La recentissima sentenza della Cassazione del 27 luglio 2023 n. 22890 si esprime a riguardo della meritevolezza del consumatore nell'assumere le obbligazioni alla luce dell'art. 69 CCII e precisamente, sancisce l'art. “il consumatore non può accedere alla procedura di sovraindebitamento [...] ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

Si pone molto l'accento sull'assunzione delle obbligazioni con malafede o colpa grave.

Dicesi malafede: “la consapevolezza di lederli, oppure il mancato uso dell'ordinaria diligenza nell'accertarsi di non ledere diritti altrui mediante propri comportamenti”, mentre sussiste colpa grave: “quando la violazione dell'obbligo di diligenza, causata da un comportamento illecito dovuto a imprudenza, imperizia o negligenza, è particolarmente gravosa”.

È chiaro che, per tutto quanto detto, le obbligazioni contratte dai ricorrenti non sono state contratte né con mala fede né con colpa grave.

La situazione debitoria dei sig.ri CATINO - ROMANAZZI, salvo integrazioni e/o adeguamenti di valore, è la seguente:

CREDITORE	Credito vantato	Note	Natura del credito
-----------	--------------------	------	--------------------

Gardant Liberty Servicing spa (quale mandataria del Banco BPM spa) debito Catino - Romanazzi	€ 132.565,51	Mutuo fondiario	Debito in comune Privilegiato/ipoteca 1 e 2 grado.
Esattoria Agenzia riscossione (debito Catino)	€ 6 000	Per quota iscrizione albo geometri	chirografo
AER (debito Catino)	€ 4.868,45	Di cui € 2.946,413 in privilegio, € 1.922,04 in chirografo	Privilegiato e chir.
Agenzia delle Entrate	€ 200,00	Imposta registro	privilegiato
Avv. [REDACTED] (debito Catino)	€ 54.147,06	Per prestazioni professionali e spese per recupero credito iscrizione ipotecaria di 3 grado	Privilegiato/ipoteca 3 grado
Comune di Bisceglie (debito Catino)	€ 3.733,00	TARI 2020/2024	Privilegiato ex art. 2752 cc
VIVIBANCA (debito Catino cessione del quinto già Inpdap)	€ 29.498,25	Cessione del quinto	Chirografario
Prestitalia (debito Catino)	€ 15.773,65	Prestito con delega di pagamento	Chirografario
Andreani Tributi (debito Catino)	€ 1.079,66		chirografario
FIDES per telecom (debito Catino)	€ 472,95		chirografario

TOTALE

€ 248.338,53

COSTI DELLA PROCEDURA

I compensi rinvenienti dal lavoro svolto dall'O.C.C. di Cittadino Indifeso è stato preventivato in € 5.738,82 (comprensivi di Iva) in prededuzione al 100%.

ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Dalle ricerche effettuate, anche presso il cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate non risultano atti dispositivi negli ultimi 5 anni.

Non risultano registrati altri atti.

Non risultano inoltre, dalle indagini svolte, atti impugnati dai creditori.

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

I sig.ri Catino - Romanazzi, in ottemperanza all'art. 66 del D.lgs. 14/2019 e successive modifiche, hanno deciso di sottoporre ai propri creditori un Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore al fine di ripianare le obbligazioni contratte.

Con la proposta avanzata i ricorrenti mettono a disposizione del ceto creditorio euro € 60.000,00 onnicomprensivi pari ad euro 6.000,00 euro annui suddivisi in rate pari ad euro 465,00 per undici rate da gennaio a novembre ed euro 885,00 per la dodicesima rata, corrispondente al mese di dicembre dove il Catino percepisce la tredicesima mensilità.

La percentuale di soddisfazione dei creditori è quella indicata nella tabella che segue.

CREDITORE	Credito vantato	PRIVILEGIO	Importo a versarsi	% soddisfo
O.C.C. CITTADINO INDIFESO	€ 5.738,82	Prededuzione	€ 5.738,82	100 %

Gardant Liberty Servicing spa (quale mandataria del Banco BPM spa) debito Catino - Romanazzi	€ 132.565,51	Privilegiato/ipoteca 1 e 2 grado	€ 35.798,68	27%
Avv. [REDACTED] (debito Catino)	€ 54.147,06	Privilegiato/ipoteca 3 grado	€ 14.619,70	27%
AER (debito Catino)	€ 2.946,41	Privilegiato	€ 294,00	10%
Comune di Bisceglie (debito Catino)	€ 3.733,00	Privilegiato ex art. 2752 cc	€ 373,00	10%
Agenzia delle Entrate	€ 200,00	Privilegiato	€ 20,00	10%
VIVIBANCA (debito Catino cessione del quinto già Inpdap)	€ 29.498,25	chirografario	€ 1.696,40	5,7%
Prestitalia (debito Catino)	€ 15.773,65	chirografario	€ 909,10	5,7%
Andreani Tributi (debito Catino)	€ 1.079,66	Chirografario	€ 65,38	5,7%
FIDES per telecom (debito Catino)	€ 472,95	Chirografario	€ 31,12	5,7%
Esattoria Agenzia riscossione (debito Catino)	€ 6.000,00	chirografario	€ 345,40	5,7%
Agenzia delle Entrate - Riscossione	€ 1.922,04	Chirografario	€ 115,00	5,7%
TOTALE		254.077,35	60.000,00€	

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà con le seguenti modalità:

rata da 1 a 11

- € 5.115,00 in favore dell'OCC;

rata 12

- € 623,82 in favore dell'OCC

- € 261,18 in favore del Gardant Liberty Servicing spa (quale mandataria del Banco BPM spa)

rata 13 a rata 83 in favore della Gardant Liberty Servicing

- € 465,00 tutte le rate tranne la n. 24,36,48,60 e 72 che saranno di euro 885,00.

rata da 84

- € 422,50 in favore della Gardant Liberty Servicing;

- € 462,50 in favore dell'avv. [REDACTED]

rate da 85 a 112

- € 465,00 tutte le rate tranne la n. 96 e 108 che saranno di euro 885,00 in favore dell'avv. [REDACTED]

Rata 113

- € 297,20 in favore dell'avv. [REDACTED]

- € 167,80 in favore di AeR

Rata 114

- € 126,20 in favore di AeR;

- € 20,00 nei confronti di Agenzia delle Entrate;

- € 338,80 in favore del Comune di Bisceglie.

rata 115

- € 34,20 in favore del Comune di Bisceglie.

- € 430,80 in favore di Vivibanca.

Rata 116 e 117

- € 465,00 in favore di Vivibanca.

Rata 118

- € 335,60 in favore di Vivibanca.

- € 129,40 in favore di Prestitalia,

rata 119

- € 465,00 in favore di Prestitalia,

rata 120

- € 314,70,00 in favore di Prestitalia,

- € 65,38 in favore di Andreani Tributi;

- € 31,12 in favore di Fides per Telecom;

- € 345,40 in favore di Esattoria Agenzia Riscossione

DURATA DEL PIANO

Sulla durata del piano va detto che, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato e il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie - il Tribunale di Trani ha reputato che non sia possibile optare per una aprioristica adesione all'uno o all'altro dei citati orientamenti, dovendosi tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di piano volto a far fronte al sovraindebitamento (proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo al debitore un'altra chance), in quanto solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cf., in tal senso, Tribunale di Como, Sez. I, 24 maggio 2018, in Pluris/Cedam, 2021).

E' pertanto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della l. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cf. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cf. anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della l. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono di ritenere l'illegittimità tout court della previsioni di dilazioni del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine annuale dall'omologazione).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato, difatti, che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque-sette anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., Sez. I, ord., 28-10-2019, n. 27544).

Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della seconda chance: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

Del resto, la l. n. 3 del 2012 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore.

Nel caso di specie, quindi, la positiva delibazione del piano non è preclusa dalla durata del programma di pagamento che è in linea con la durata del residuo mutuo (residuavano 20 anni) ed è compatibile con l'età dei proponenti.

A cristallizzare quanto sin'ora detto, la più recente giurisprudenza dell'Ill.mo Tribunale di Trani, con sentenza del 15.10.2024, ha sancito che: *“In ordine alla durata del piano, non ci si può esimere dal rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. N. 27544/2019). Tale conclusione trova fondamento nel il principio ispiratore della procedura della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”: si è difatti ritenuto necessario garantire una*

seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento.”

ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Valutando come alternativa liquidatoria l’immobile di proprietà del sig. Catino e la quota di proprietà della sig.ra Romanazzi (inappetibile per i creditori visto lo scarso valore), si ha che la proposta presentata è migliorativa rispetto a quanto ricavabile dalla liquidazione dei beni dei ricorrenti e/o dalla procedura di liquidazione controllata del patrimonio.

Questo sia in riferimento ai debitori che agli stessi creditori, considerati nella totalità, indipendentemente dai privilegi.

In sede di esecuzione, i creditori tutti, tranne la banca ipotecaria, non recupererebbero nulla, essendo chirografari o con privilegi inferiori e, nonostante ciò, nel presente piano si prevede un minimo importo anche per essi.

Prevede l’art 68 co. 7 che: *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell’opponente può essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”*

Certamente la sottoposta proposta risulta più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, atteso che in codesta procedura parti ricorrenti stanno mettendo a disposizione dei creditori tutti, una maggior somma rispetto a quanto essi recupererebbero dalla liquidazione degli immobili.

Ricordiamo che al momento non è stata prevista alcun tentativo di vendita per i lotti oggetto di procedura espropriativa.

In una probabile ipotesi di due, tre se non quattro esperimenti di vendita deserti (cosa ben probabile) il valore dei beni verrebbe ridotto molto e non soddisferebbe i creditori nelle misure proposte dal presente piano.

Si precisa ulteriormente che la durata di n. 120 rate è comunque inferiore alla durata residua del mutuo originario, quindi, costituisce una più che concreta e valida alternativa per il creditore procedente.

Un'immobile periziato in circa 98.000,00 euro, verrebbe inserito in sede di prima vendita già con il 25% in meno di riduzione e, quindi, con un valore per offerta minima di partecipazione pari a circa euro 73.000,00.

In sede di incanti successivi, ben probabili vista la natura dell'immobile, il bene verrebbe completamente svalutato.

Qualora dovesse essere venduto, dopo vari tentativi ed anni di procedura, al ricavato andrebbero sottratti i costi di procedura che verosimilmente sarebbero intorno agli 8.000-9.000,00 euro.

Il Tribunale di Trani si è già espresso per quanto riguarda la c.d. alternativa liquidatoria e l'andamento delle procedure espropriative e, in tal senso difatti, l'Ill.mo Giudice dott. Rana Giuseppe, con provvedimento del 06.12.2023 dichiara: *"... quanto all'alternativa liquidatoria, la stima dell'immobile ipotecato già acquisita in sede esecutiva deve scontare sia la decurtazione della c.d. offerta minima sia la vendita almeno al secondo incanto se non al terzo, peraltro in un numero di anni non prevedibile allo stato."*

E' noto che la finalità della legge è quella di consentire ai debitori non fallibili di poter superare la loro crisi con un equilibrato sacrificio del ceto creditorio.

Tanto allo scopo di ricollocare il debitore nell'ambito dell'economia palese, senza il rischio che possa cadere nelle maglie dell'usura, cercando, altresì, di conservare la proprietà dei beni immobili essenziali quali la casa di abitazione.

Per tutto quanto sopra, i sig.ri CATINO GIUSEPPE e ROMANAZZI MARIA, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

RICORRONO

All'Ecc.mo Tribunale di Trani affinché letto il ricorso e fissato il termine per la notifica alla controparte, voglia accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice:

- 1) Accogliere il ricorso così come proposto e corredato dalla Relazione Particolareggiata redatta

dal Gestore della Crisi nominato avv. Maria Olimpia d'Amore;

- 2) **Sospendere la procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Trani e rubricata al numero generale R.G.ES. 26/2025;**
- 3) Disporre l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della Giustizia, ex art. 270, comma 2, lett. f);
- 4) Disporre la sospensione del fermo amministrativo sul veicolo del sig. Catino modello FORD tg CZ733TA;
- 5) Disporre la sospensione delle trattenute operanti sulla busta paga del sig. Catino, sia volontarie che obbligatorie e, precisamente,
 - il pignoramento presso terzi promosso dall'avv. [REDACTED]
 - la cessione del quinto dello stipendio nei confronti di Vivibanca;
 - il prestito con delegazione di pagamento nei confronti di Prestitalia.
- 6) Disporre la sospensione di ogni eventuale procedura esecutiva eventualmente notificata e non ancora iscritta a ruolo nelle more dell'emissione del provvedimento giudiziale del presente procedimento;
- 7) Al termine del pagamento del piano così come proposto, esdebitare i ricorrenti dai maggiori crediti vantati nei suoi confronti.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) che il valore del procedimento suindicato è pari ad **€ 250.000,00.**

Ai fini del versamento del contributo unificato il ricorrente, unitamente al deposito della presente domanda, corrisponde in modalità telematica il contributo unificato pari a € 98,00 nonché i diritti di anticipazione forfettaria, di copia e di notifica per € 27,00.

Deferenti ossequi.

Trani, data del deposito

avv. Domenico Maldarelli

avv. Maria Olimpia d'Amore
Corso Italia n. 15
76125 TRANI
Tel. 0883.481505
Pec mariaolimpia.damore@pec.ordineavvocatitrani.it

Relazione del Gestore della Crisi

Sul Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore

Ex artt. 67-68 CCII

formulato dai sigg.ri Catino Giuseppe– Romanazzi Maria

**Procedimento n. 81/24
OCC Segretariato Sociale
Cittadino Indifeso “Oltre i Debiti”
Canosa di Puglia**

Gestore della Crisi: Avv. Maria Olimpia d'Amore

La sottoscritta avv. Maria Olimpia d'Amore, con studio in Trani al C.so Italia n. 15, del Foro di Trani, pec. mariaolimpia.damore@pec.ordineavvocatitrani.it

Premesso

-che, in data 22.1/15.3/2025, veniva nominata Gestore della Crisi dall'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento Segretariato Sociale Cittadino Indifeso "Oltre i Debiti" di Canosa di Puglia (doc. 1) in relazione all'istanza depositata dai coniugi:

Giuseppe Catino, nato a Bisceglie il 17.7.1967 c.f. CTNGPP67L17A883Q;

Maria Romanazzi, nata a Bisceglie il 12.1.1973 c.f. RMNMRA73A52A883V, entrambi residenti in Bisceglie alla Carrara Finizia n. 42 (doc. 2- 2 bis)

-che in data 22.12.2023 la scrivente ha accettato l'incarico,

Verificato

-che gli istanti risultano versare in stato di sovraindebitamento come previsto dalla normativa vigente in quanto si trova *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* e va inquadrato nella definizione di consumatore, ossia *"debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"*;

- che la prima valutazione da effettuarsi riguarda l'istituto giuridico idoneo a comporre la crisi da sovraindebitamento tra quelli previsti dal CCII che nella presente fattispecie si individua nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

-che i ricorrenti non risultano aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle

procedure di ristrutturazione del debito ex art 69 CCII;

- che gli istanti non sono stati già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

-che gli istanti si sono impegnati personalmente, con l'assistenza del loro advisor, avv. Domanico Maldarelli, a fornire il supporto e la collaborazione necessari alla sottoscritta per la ricostruzione della sua situazione patrimoniale,

Tutto ciò premesso e verificato, deposita:

ATTESTAZIONE del PIANO di RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE E RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex artt. 67 e ss. del C.C.I.I. in vigore, così strutturata:

- 1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato
- 2 Analisi del Piano di ristrutturazione del debito predisposto dall'Istante
- 3 Attività del Gestore della Crisi: consultazione banche dati
- 4 Competenza territoriale
- 5 Individuazione dell'istituto giuridico previsto dal C.C.I.I inerente al caso specifico
- 6 Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e) del C.C.I.I.
- 7 Verifica del sovraindebitamento e dell'elenco dei creditori
- 8 Attivo immobilizzato e patrimonio disponibile - situazione reddituale dei ricorrenti
- 9 Sintesi della proposta del Piano di Ristrutturazione dei debiti
- 10 Durata del Piano
- 11 Cause di indebitamento – diligenza nell'assumere le decisioni- merito creditizio
- 12 Ragioni dell'incapacità ad adempiere
- 13 Atti di disposizione degli ultimi 5 anni e solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni, atti impugnati dai creditori e giudizi pendenti

14 Sulla proposta e sulla fattibilità e sostenibilità del Piano

15 Convenienza rispetto alla liquidazione

16 Conclusioni e attestazioni

1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza dei professionisti nominati

La sottoscritta, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, dichiara ed attesta:

a) di essere in possesso dei requisiti per la nomina a gestore della crisi da sovraindebitamento nel rispetto del regolamento dell'OCC Segretariato Sociale Cittadino Indifeso "Oltre i Debiti" di Canosa di Puglia e come già autocertificato con la sottoscrizione del conferimento dell'incarico;

b) di non essere in condizioni di incompatibilità e/o in situazione di conflitto di interesse per l'espletamento dell'incarico rispetto all'OCC di Canosa di Puglia, al ricorrente e ai suoi creditori;

c) di non avere mai ricevuto alcun incarico professionale per conto del ricorrente e dei suoi creditori, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale;

d) di non essere parente o affine entro il quarto grado del ricorrente e/o dei componenti del suo nucleo familiare.

2 Analisi del Piano di ristrutturazione del debito del Consumatore predisposto dall'Istante

I debitori istanti, sig.ri Giuseppe Catino e Maria Romanazzi, come innanzi generalizzati, con l'ausilio del loro advisor, avv. Domenico Maldarelli, hanno predisposto una proposta familiare di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Il passivo, determinato sulla scorta di quanto indicato nella domanda e della documentazione acquisita dalla scrivente, è pari ad € 248.338,53 a cui vanno a sommarsi gli importi di € 5.738,82 (comprensivi di Iva) in prededuzione al 100% quale compenso dovuto all'OCC.

A fronte di tale massa debitoria, il piano prevede la messa disposizione del ceto creditorio

della somma di € 60.000,00 mediante 12 rate mensili e consecutive di cui n. 11 da gennaio a novembre da € 465,00, la 12 rata relativa al mese di dicembre da € 885,00 per 10 anni, con decorrenza dall'auspicata sentenza di omologa del Piano.

3. Attività del Gestore della Crisi: consultazione banche dati

Al fine di espletare l'incarico di Gestore della crisi ricevuto, la sottoscritta ha convocato gli Istanti ed il loro advisor presso il suo studio professionale.

Durante il primo incontro tenutosi in data 18.2.2025 (doc. 3), il sig. Catino ha dichiarato di essersi trovato in difficoltà finanziarie a causa di una vicenda penale di cui si meglio si dirà in seguito che lo ha visto coinvolto, conclusasi con sentenza di assoluzione con formula piena.

Durante il successivo incontro del 10.3.2025 (doc. 3 bis), il sig. Catino ha consegnato la seguente documentazione: copia contratto di mutuo di scopo registrato il 4.8.2015 e atto di precetto di pagamento a firma avv. [REDACTED] notificato il 13.11.2025; documentazione fotografica abitazione coniugi Catino Romanazzi; atto di pignoramento immobiliare a firma avv. [REDACTED] notificato il 4.3.2025; perizia di stima a firma geom. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] ai creditori privati l'attualizzazione dei debiti in capo agli odierni Istanti

(doc. 5) ;

2) ha preso atto della documentazione probatoria del credito di ciascun creditore;

3) ha effettuato le verifiche finalizzate all'esatta quantificazione dei crediti vantati dai creditori pubblici e privati.

In particolare

L'Agenzia della Entrate, con riferimento alla posizione del sig. Catino, ha comunicato che l'ammontare del debito verso l'Erario non affidato /in fase di affidamento all'Agente della Riscossione è pari a zero (doc. 6). Nulla ha riscontrato in ordine a quella della sig.ra Romanazzi.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione per il sig. Catino ha trasmesso gli estratti dei ruoli con la dichiarazioni di credito (doc. 7) per un ammontare di € 4.868,45; per la sig.ra Romanazzi ha comunicato che il nominativo non risulta censito negli archivi e conseguentemente che non risultano pendenze. (doc. 8)

L'Ufficio Tributi del Comune di Bisceglie, per Catino, con pec del 30.1.2025, ha comunicato l'importo del suo credito per TARI relativo agli anni dal 2020 al 2024 per € 3.7332.09 (doc. 9); per la sig.ra Romanazzi, con pec del 19.3.2025 (doc. 9 bis), ha comunicato che nei suoi archivi il suo nominativo risulta come "occupante".

La Regione Puglia, ad oggi, non ha riscontrato la richiesta di attualizzazione del credito.

Hanno riscontrato la richiesta di attualizzazione del credito:

l'avv. [REDACTED], con il suo difensore avv. [REDACTED], Prestitalia, Gardant Liberty Servicing spa quale mandataria di Banco BPM (creditore ipotecario) con l'avv. Maria Teresa Cavalli, Fides per Edison Energie , Andreani Tributi, Vivi Banca, (docc. 10, 11, 12, 13, 13 bis, 13 ter);

4) Con riferimento ai rapporti finanziari ha fatto accesso alle seguenti banche dati:

1) Agenzia delle Entrate;

2) archivio Centrale Rischi;

3) CRIF.

Dalle informazioni fornite dalla CRIF e dalla CR (doc. 14-14 bis -15- 15 bis) risultano segnalazioni coerenti con la situazione debitoria prospettata dai debitori

l'Agenzia delle Entrate ha trasmesso l'elenco dei rapporti finanziari in capo ai ricorrenti (doc. 16 -17).

5) La scrivente ha verificato l'assenza di protesti a carico del sigg.ri Catino – Romanazzi attraverso una visura presso la CCIAA di Bari (doc.18-19).

L'esame delle informazioni acquisite dalla scrivente e della documentazione prodotta dal ricorrente, quindi, ha consentito di verificare la completezza e l'attendibilità della situazione patrimoniale, finanziaria e debitoria dallo stesso rappresentata.

4 Competenza territoriale OCC e Tribunale di Trani

Dalla documentazione prodotta risulta che i ricorrenti risiedono nel Comune di Bisceglie sicchè sussiste la competenza del Tribunale di Trani a deliberare sulla proposta del piano di ristrutturazione dei debiti proposto.

5 Individuazione dell'istituto giuridico previsto dal C.C.I.I. inerente al caso specifico

La sottoscritta ritiene di condividere l'elaborazione del piano predisposto dai ricorrenti secondo l'istituto del piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore previsto dagli artt. 66 e 67 CCII.

Sul punto va detto che il legislatore, all'art 2 lett e) del CCII, ha fornito una definizione precisa di consumatore individuandolo nella *“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali”*

Tanto ricorre nel caso in esame atteso che gli Istanti non hanno mai svolto attività imprenditoriale come emerge dalla documentazione in atti e che la debitoria dagli stessi contratta, fatta eccezione per il credito professionale vantato dall'avv. [REDACTED]

è essenzialmente riconducibile ai bisogni del nucleo familiare.

Tali circostanze portano, quindi, a qualificare i ricorrenti come “consumatori” e, in quanto tali, la procedura maggiormente rispondente alla esigenza di ripianare la loro situazione economico- finanziaria risulta essere quella del piano di ristrutturazione dei debiti trattandosi di un istituto che consente al debitore di stralciare una quota del proprio debito e al contempo di condurre una esistenza dignitosa.

Inoltre nel caso di specie sussistono i requisiti di cui all’art. 66 CCII posto che i ricorrenti/coniugi risiedono entrambi in Bisceglie alla via [REDACTED] e hanno debiti di origine comune, come emerge dal carteggio posto a sostegno della domanda.

6 Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti ai sensi dell’art. 67, comma 2, lettera e) del C.C.I.I.

Il sig. Giuseppe Catino è nato Bisceglie il 17.7.1967 c.f. CTNGPP67L17A883Q ;

la sig. Maria Romanazzi, nata a Bisceglie il 12.1.1973 c.f. RMNMRA73A52A883V

Gli Istanti sono coniugati dal 2005 (doc. 20) e risultano residenti in Bisceglie alla [REDACTED]
[REDACTED]

Dalla loro unione sono nati due figli:

[REDACTED]

[REDACTED] (doc. 21).

Il sig. Catino è dipendente presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Agenzia delle Entrate, con contratto a tempo indeterminato (doc. 22 buste paga dicembre 24 maggio/marzo 25); la sig.ra Romanazzi è casalinga e, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi del marito, insieme ai figli, risulta a carico dello stesso (doc. 23).

Per il sostentamento del nucleo familiare i ricorrenti necessitano di € 1.327,00 (doc. 24) mensili come da tabella che segue:

Spese per il sostentamento famiglia	annuali	mensili
Alimenti pulizia casa, spese generiche e sanitarie	10.800,00	900,00

Energia elettrica, gas, AQP	1.200,00	100,00
Automezzi (carburante, bollo, assicurazione manutenzione)	600,00	50,00
Abbonamento trenitalia	240,00	20,00
Spese scolastiche	322,00	27,00
Spese mediche	2.400	200,00
spese telefoniche	360,00	30,00
TOTALE	15.924,00	1.327,00

Tale elenco è stato redatto sulla base del prospetto indicato dai ricorrenti nella proposta e della documentazione alla stessa allegata (ovvero fatture delle utenze e delle spese che mensilmente sostiene).

Le spese mensili necessarie al sostentamento personale e familiare sono principalmente ascrivibili alle spese alimentari, ai consumi energetici nonché alle spese mediche (queste ultime evincibili dalle dichiarazioni dei redditi).

7 Verifica del sovraindebitamento e dell'elenco dei creditori

Sulla scorta della documentazione prodotta dagli Istanti e dalle informazioni acquisite dalla sottoscritta, nonché delle comunicazioni dei creditori, la posizione debitoria in capo ai ricorrenti risulta la seguente:

Debitoria

CREDITORE	Credito vantato	Note	Natura del credito
Gardant Liberty Servicing spa (quale mandataria del Banco BPM spa) debito Catino - Romanazzi	€ 132.565,51	Mutuo fondiario	Debito in comune Privilegiato/ipoteca 1 e 2 grado.
Esattoria Agenzia riscossione (debito Catino)	€ 6 000	Per quota iscrizione albo geometri	chirografo
AER (debito Catino)	€ 4.868,45	Di cui € 2.946,413 in privilegio, € 1.922,04 in chirografo	Privilegiato e chir.
Agenzia delle Entrate	€ 200,00	Imposta registro	
Avv. ██████████ (debito Catino)	€ 54.147,06	Per prestazioni professionali e spese per recupero credito	Privilegiato/ipoteca 3 grado

		iscrizione ipotecaria di 3 grado	
Comune di Bisceglie (debito Catino)	€ 3.733,00	TARI 2020/2024	Privilegiato ex art. 2752 cc
VIVIBANCA(debito Catino cessione del quinto già Inpdap)	€ 29.498,25	Cessione del quinto	Chirografario
Prestito (debito Catino)	€ 15.773,65	Prestito con delega di pagamento	Chirografario
Andreani Tributi (debito Catino)	€ 1.079,66		chirografario
FIDES per telecom (debito Catino)	€ 472,95		chirografario
TOTALE	€ 248.338,53		

Ai debiti sopra elencati vanno sommati:

In prededuzione al 100%

il saldo del compenso spettante all'OCC calcolato ex D.M. 202/2014 per € 5.738,82 comprensivo di IVA al 22% (da corrispondersi interamente all'interno del Piano) (doc. 25);

8 Attivo immobilizzato e patrimonio disponibile - situazione reddituale dei ricorrenti

Come dichiarato dal sig. Catino e come risulta dalla documentazione fornita, egli è assunto a tempo indeterminato presso l'Agenzia delle Entrate, con inquadramento nella categoria assistenti-entrate-ex II F 6.

Percepisce uno stipendio mensile di circa € 2.600,00, oltre la tredicesima e la quattordicesima che, attualmente, detratte le ritenute fiscali e previdenziali pari ad € 695,00 circa, nonché le trattenute per prestiti e pignoramenti presso terzi pari ad € 936,00, risulta essere pari a circa € 970,00.

Inoltre i ricorrenti beneficiano dell'assegno Unico erogato dall'INPS per la prole pari ad € 398,00 mensili, come emerge dalla disamina degli allegati estratti del c/c presso Intesa San Paolo intestato ai coniugi.

Come innanzi detto, la sig.ra Romanazzi è casalinga.

Di seguito si riporta la situazione reddituale del sig. Catino, evincibile dalle dichiarazioni dello stesso relative agli anni 2022 per l'anno 2021, 2023 per l'anno 2022 e 2024 per l'anno 2023.

€ 26.480,00

€ 28.206,00

€ 30.015,00 (cit. doc. 23).

Attivo immobiliare

Come da visure ipotecarie, eseguite anche sul territorio nazionale, e catastali gli Istanti i sono

rispettivamente proprietari:

il sig. Giuseppe Catino dell'immobile in Bisceglie alla via [REDACTED], che costituisce la casa di abitazione del nucleo familiare, distinto in catasto al [REDACTED] (docc. 26- 26 bis): la sig.ra Maria Romanazzi della quota indivisa pari a 2/18 dell' immobile (di tipo economico) sito in Bisceglie distinto in catasto al [REDACTED] (doc. 27)

In particolare l'abitazione in Bisceglie alla [REDACTED] è pervenuta al sig. Catino per atto di divisione del 21.1.2010 per notar Francesca Lorusso (doc. 28).

Come emerge dalle visure in atti ,su di esso gravano:

- ipoteca volontaria del 12.2.2010 reg part. n. 469/rag. gen. 2833 posta a garanzia del mutuo contratto con Banca Apulia, atto cui si è surrogata la BPM, giusta annotazione a margine del 7.8.2015;
- ipoteca volontaria del 22.9.2015 concessa a garanzia di un secondo mutuo fondiario reg. part. n. 1986/reg. gen. 17346;
- ipoteca giudiziale del 19.1.2016 reg. part. n. 79 reg. gen. n. 966 derivante da sentenza di condanna al pagamento somme in favore dell'avv. [REDACTED].

Il detto immobile, inoltre, risulta oggetto dei pignoramenti notificati da Banca BPM spa in data 22.11.2025 e dall'avv. Guido Operamolla in data 4.3.2025 (docc. 29 - 30) .

La procedura esecutiva immobiliare pende dinanzi al Tribunale di Trani al n. di R.G.26/24.

Si indica di seguito il valore degli immobili innanzi descritti così come riportati nelle relazione di stima a firma dell'ing. Cosimo Lanotte di Bisceglie:

- Immobile in Bisceglie alla Carrara [REDACTED] di proprietà del sig. Catino
€ 96.200,00 (doc. 31)
- Quota pari ad 2/18 dell'immobile in Bisceglie di proprietà della sig.ra Romanazzi
€ 4.155,00 (doc. 32)

ATTIVO mobiliare

Il sig. Catino è proprietario della FORD tg [REDACTED], immatricolata nel 2005, come da Visura PRA (doc. 33).

Sull'automezzo in data 4.12.2024 la Società di recupero Andriani Tributi ha trascritto provvedimento di fermo amministrativo.

La sig.ra Romanazzi non è proprietaria di alcun bene mobile registrato come dalla stessa dichiarato (doc. 34).

CONTO CORRENTE

I ricorrenti sono contestatari del c/c n. [REDACTED] presso [REDACTED] sul quale confluisce mensilmente lo stipendio del sig. Catino . (doc. 35) e della [REDACTED] presso Poste Italiane che risulta bloccata dal pignoramento presso terzi notificato dall'avv. Guido Operamolla (doc. 36).

A tal proposito si evidenzia che la procedura esecutiva mobiliare scaturita dal detto pignoramento (R.G. n. 217/2021) si è conclusa con ordinanza di assegnazione del 2023 (doc. 37 - 38)

Redditi/attivo componenti del nucleo familiare

Come innanzi detto il nucleo familiare è composto dai ricorrenti e dai figli minorenni.

Il reddito della famiglia è rappresentato dallo stipendio percepito dal sig. Catino.

9. Sintesi della proposta del Piano di ristrutturazione dei debiti

Con il Piano proposto (integrato e modificato anche a seguito dell'invio delle precisazioni dei crediti da parte dei creditori), gli odierni Istanti a fronte di una debitoria pari ad € 248.338,53, oltre alle spettanze dell'OCC per € 5.738,82, e così **complessivi € 254.077,35, mette a disposizione € 60.000,00 da erogare in 10 anni mediante 11 rate consecutive di euro 465,00 da gennaio a novembre ed una rata da € 885,00 per il solo mese di dicembre in relazione alla erogazione della tredicesima mensilità prevista dal contratto di lavoro dipendente per ogni anno.**

In particolare nel Piano, gli Istanti propongono di corrispondere il 100 % del credito in prededuzione, il 27 % dei crediti ipotecari, il 10 % dei crediti privilegiati di grado inferiore ed il 5,7 % dei crediti chirografari, ritenendo l'importo di € 60.000,00 messo a disposizione superiore a quello oggettivamente realizzabile in caso di liquidazione degli immobili di loro proprietà innanzi meglio descritti.

Pertanto, gli odierni Istanti propongono quanto di seguito indicato:

crediti prededucibili

- 1) pagamento integrale del saldo del compenso in favore dell'OCC Cittadino Indifeso in breve "Oltre i debiti" detratti gli acconti già versati comprensivo di oneri fiscali

€ 5.738,82;

creditori ipotecari

- 2) pagamento in favore di Gardant Liberty Servicing spa (mandataria BPM spa) del 27% del credito originario assistito da ipoteca di primo e secondo grado pari ad € 132.565,51

€ 35.798,68;

- 3) pagamento in favore di avv. [REDACTED] del 27% del credito originario assistito da ipoteca di terzo pari ad € 54.147,06

€ 14.619,70;

crediti con privilegio mobiliare

- 4) pagamento in favore di Ag. Delle Entrate-Riscossioni del 10 % dell'importo originario

privilegiato ex art 2752 cc pari ad € 2946,41

€ 294,00;

- 5) pagamento in favore di Comune di Bisceglie del 10 % dell'importo originario privilegiato ex art 2752 cc pari ad € 3.733,00

€ 373,00;

- 6) pagamento in favore di Agenzia Entrate del 10 % dell'importo originario privilegiato ex art 2772 cc pari ad € 200,00

€ 20,00;

crediti chirografari

La somma residua di € 3.155,80 verrà distribuita tra i creditori chirografari nella percentuale del 5,7% e quindi :

- 7) pagamento in favore di VIVIBANCA del 5,7% dell'importo originario di € 29.498,25

€ 1.696,40;

- 8) pagamento in favore di Prestitalia del 5,7% dell'importo originario di € 15.773,65

€ 909,10;

- 9) pagamento in favore di Andreani Tributi del 5,7% dell'importo originario di € 1.079,66

€ 65,38;

- 10) pagamento in favore di Fides (per Telecom) del 5,7% dell'importo originario di € 472,95

€ 31,12;

- 11) pagamento in favore di Esattoria agenzia Riscossione del 5,7% dell'importo originario di € 6.000,00

€ 345,40;

- 12) pagamento in favore di AER del 5,7% dell'importo originario di € 1.922,04

€ 115,00.

Il tutto come riportato nel Piano di ristrutturazione dei debiti proposto

La proposta del Piano del Consumatore prevede, dopo il pagamento dei compensi dell'OCC e del proprio procuratore, il pagamento del creditore ipotecario, dei creditori privilegiati e chirografari, con diverse percentuali di soddisfo tenuto conto delle legittime cause di prelazione.

In sintesi:

Il credito prededucibile sarà pagato con decorrenza dall'omologa del Piano del Consumatore con rate da 1 a 12.

Il credito ipotecario in capo a BPM sarà pagato con decorrenza dal saldo del credito prededucibile con rate da 12 a 84 di cui la n.12 di € 261,18, le nn.24-36-48-60 e 72 di € 885,00,

la n. 84 di € 422,50.

Il credito ipotecario in capo a avv. [REDACTED] pagato con decorrenza dal saldo del credito privilegiato con ipoteca di primo e secondo grado con rate da 84 a 113 di cui la n.84 di € 462,50, le nn.96 e 108 di € 885,00, la n. 113 di € 297,20.

Il credito privilegiato di AER sarà pagato con decorrenza dal saldo del credito privilegiato con ipoteca di terzo con rate da 113 a 114 rispettivamente di € 167,80 e € 126,20.

Il credito privilegiato di Ag. Entrate sarà pagato alla 114 rata .

I crediti chirografari saranno pagati mediante rate variabili dalla 115 alla 120 in relazione ad ogni singolo creditore con decorrenza dal saldo dei crediti privilegiati.

Le somme di cui sopra, pertanto, saranno distribuite ai creditori nell'arco temporale di anni 10.

10 Durata del Piano

Il Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai coniugi Catino – Romanazzi ha una durata complessiva di anni 10 a partire dalla data di omologa.

In ordine alla durata del Piano si fa presente che la stessa si attesta sostanzialmente su quella dei mutui con ipoteca di primo e secondo grado erogati da BPM che, come emerge dai ripettivi piani di ammortamento, si sarebbero estinti nel luglio del 2042 e nell'ottobre del 2041.

Tanto facendo rilevare che la giurisprudenza del Tribunale di Trani è anch'essa orientata per le omologhe di Piani di ristrutturazione dei debiti del Consumatore di media/lunga durata ove vengano ravvisati gli idonei presupposti di convenienza (ex multis sentenze nn. 5/24- 115/24 Trib. Trani, rel. Dott. Rana).

Sul punto, nel caso di specie, non può non evidenziarsi che i creditori ipotecari , per tutto l'arco temporale della procedura, conserverebbero l'iscrizione ipotecaria mantenendo integra la garanzia del loro credito.

11 Cause di indebitamento – diligenza nell'assumere le decisioni- merito creditizio

L'esame della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo del Piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dalla sottoscritta, ha permesso di individuare le cause e le circostanze dell'indebitamento in cui, oggi, versano gli odierni debitori.

In particolare il sig. Catino, a verbale del 18.2.2025, ha evidenziato che le cause dell'indebitamento in cui oggi versa sono riconducibili ad una vicenda penale in cui suo malgrado è stato coinvolto e in conseguenza della quale è maturato un ingente credito professionale in favore del legale che lo ha assistito (delle cui conseguenze si dirà meglio appresso).

La debitoria è inoltre riconducibile a mutui con garanzie ipotecarie e finanziamenti contratti dai ricorrenti.

Il sig. Catino ha riferito, infatti, di essere stato sottoposto, nell'anno 2001, a misura cautelare in carcere e di essere stato rinviato a giudizio per il reato di estorsione, ma di essere stato assolto

con formula piena come emerge dalla sentenza resa dal Tribunale di Trani nel 2004 (doc. 39).

Per tale vicenda si rivolgeva all'avv. [REDACTED] quale conferiva mandato, oltre che per la difesa in sede penale, anche successivamente per intraprendere giudizio civile per risarcimento danni per ingiusta detenzione, giudizio civile per risarcimento danni nei confronti di colui che lo aveva ingiustamente denunciato.

Il sig. Catino ha rappresentato che il giudizio per risarcimento danni contro la persona che aveva sporto denuncia si concludeva sfavorevolmente poiché non era stata depositata idonea documentazione a supporto della domanda, mentre quello per ingiusta detenzione, iniziato con l'avv. [REDACTED] e portato a termine da altro legale, si concludeva con una sentenza di pagamento della somma di € 10.000,00 in suo favore nell'anno 2011 .

L'avv. [REDACTED], dopo aver cessato la professione forense nel 2008 e quindi il rapporto professionale con l'odierno ricorrente, nel 2012 introduceva dinanzi al Tribunale di Trani giudizio civile ai danni del sig. Catino per ottenere sentenza di condanna al pagamento del compenso professionale pari ad € 29.747,74 (da cui detrarre l'acconto di € 1.000,00).

Il giudizio, che vedeva il sig. Catino contumace, si concludeva con l'accoglimento della domanda e condanna alla rifusione delle spese

La sentenza veniva appellata; ma anche tale grado di giudizio si concludeva sfavorevolmente per l'Istante con conseguente condanna al pagamento delle spese legali.

Il sig. Catino si determinava, quindi, a ricorrere in Cassazione, anche in questo caso con esito negativo e condanna alle spese con sentenza resa nel 2022 (doc. 40).

Sulla scorta di tali provvedimenti il credito vantato dall'avv. [REDACTED]a, inizialmente pari ad € 29.000,00 circa risulta oggi di oltre € 55.000,00 e per il recupero sono state intraprese azioni esecutive mobiliari ed immobiliari.

Il sig. Catino, sempre in sede di audizione del 18.2.2025, precisava altresì che nel 2005 contraeva, unitamente alla madre ed al fratello, un mutuo con la CREDEM per la realizzazione di una villa trifamiliare su un terreno di proprietà della sua famiglia di origine.

Nel 2010, dopo aver costruito l'immobile in questione e diviso le quote con la madre ed il fratello, si rivolgeva a Banca Apulia (ex Banca Meridiana spa) ottenendo un mutuo con il quale estingueva quello risalente al 2005 stipulato con Credem (doc. 41).

Tale secondo mutuo veniva cointestato con la moglie, sig.ra Maria Romanazzi.

Come riportato anche nella nota di accompagnamento a firma del procuratore della BPM spa, avv. Mariateresa Cavalli (cit. doc. 12), nell'agosto del 2015, gli odierni debitori sottoscrivevano con il detto Istituto un contratto di mutuo di scopo- surrogazione e quietanza a rogito notar Luca Guglielmino di Bisceglie (doc. 42) con il quale estinguevano il mutuo con Banca Meridiana e, nel settembre 2015, dovendo procedere alla ristrutturazione della abitazione chiedeva ed otteneva

sempre da BPM spa, un mutuo fondiario con ipoteca di secondo grado sull'immobile più volte richiamato a rogito notaio Pietro Consiglio di Bisceglie (doc. 43).

Nelle more, e precisamente a dicembre del 2015, il Tribunale di Trani emetteva la sentenza di condanna al pagamento dei compensi professionali in favore dell'avv. [REDACTED], sentenza in forza della quale quest'ultimo iscriveva ipoteca giudiziale sull'abitazione dell'Istante nel gennaio 2016 (cit. doc. 40).

Ciò comportò per il sig. Catino l'impossibilità di ottenere una rinegoziazione del secondo mutuo erogato da BPM ai fini di reperire ulteriore liquidità per completare il pagamento delle maestranze che avevano eseguito la ristrutturazione della casa di abitazione, pagamento che, ad ogni modo, con grossi sacrifici, riusciva ad effettuare.

Come dichiarato dal sig. Catino egli, nel 2016 otteneva però un finanziamento con cessione del quinto all'INPDAP.

Successivamente il 1.4.2017 chiedeva ed otteneva un prestito con delega di € 40.900,00 comprensivo di interessi da Prestitalia (doc. 44).

Nel 2021 chiedeva ed otteneva un prestito con cessione del quinto ad IBL con il quale estingueva INPDAP.

Da ultimo nel dicembre 2024 chiedeva ed otteneva un prestito con la garanzia della cessione quinto da VIVIBANCA che estingueva direttamente la debitoria nei confronti di IBL erogando liquidità al sig. Catino (doc. 45) .

La parte di debito riveniente dal mutuo con ipoteca di primo grado è in comune tra gli odierni Istanti.

Tali scelte dettate da concrete necessità, però, hanno inevitabilmente traghettato i ricorrenti nell'attuale stato di sovraindebitamento atteso che i finanziamenti venivano richiesti anche allo scopo di estinguere quelli precedenti ed ottenere nuovo credito che, però, al netto delle somme trattenute, risultava inferiore alle necessità familiari.

Ai fini di ogni più completa valutazione circa la meritevolezza dei ricorrenti va precisato quanto segue.

Le passività degli istanti sono composte prevalentemente da debiti nei confronti di finanziarie, oltre che dai mutui ipotecari contratti con BPM spa.

In particolare, come innanzi detto, il sig. Catino contrasse il primo mutuo nel 2005 con la CREDEM., unitamente alla madre ed al fratello, per la realizzazione di una villa trifamiliare su un terreno di proprietà della sua famiglia di origine.

Nel 2010, dopo aver costruito l'immobile in questione e diviso le quote con la madre ed il fratello, si rivolgeva a Banca Apulia (ex Banca Meridiana spa) ottenendo un mutuo con il quale estingueva

quello risalente al 2005 stipulato con Credem (doc. 41).

Tale secondo mutuo veniva cointestato con la moglie, sig.ra Maria Romanazzi.

Nel 2015, gli odierni Istanti rinegoziavano il mutuo ipotecario del 2005 con BPM per atto del notaio Luca Guglielmino di Canosa di Puglia rep. n. 377/racc. 304 mediante il quale veniva erogata loro la somma di € 77.079,00, e nello stesso anno sottoscriveva con il medesimo Istituto il contratto di mutuo per notar Pietro Consiglio di Bisceglie rep. 4564/racc. 21.528 del 5.10.2015 con cui gli veniva versato l'importo di € 58.000,00.

Come emerge dalle risultanze della CRIF, il sig. Catino:

- nel mese di febbraio 2016 otteneva un finanziamento da Findomestic che risulta estinto anticipatamente;
- nel mese di aprile 2017 richiedeva ed otteneva altro finanziamento con delega di pagamento da Prestitalia di € 31.260,35;
- nel mese di ottobre 2024 richiedeva ed otteneva altro finanziamento con cessione del quinto da Vivibanca di € 28.196,82.

Alla data di accensione del primo mutuo nel 2005 con la CREDEM, in epoca precedente alla celebrazione del matrimonio, il sig. Catino, lavorando, come detto, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze poteva contare su una entrata certa che gli ha consentito, per diversi anni, di poter far fronte regolarmente ai pagamenti della rata del mutuo .

Infatti, come emerge dalle dichiarazioni del 2004 e 2005 il reddito annuo del sig. Catino si attestava su circa € 22.000,00 (doc. 46).

I ricorrenti hanno onorato gli impegni assunti fino a quando hanno potuto, ossia fino al 2022 e tanto è confermato dalla stessa BPM spa laddove nella nota del 25.3.2025 (cit. doc. 12) ha dichiarato che i coniugi Catino – Romanazzi, a fronte dei mutui contratti nel 2015, si sono resi parzialmente inadempienti a far epoca dal luglio 2020 e totalmente dal luglio 2022.

Pare evidente, quindi, che la crisi patrimoniale degli Istanti sia stata causata dal ricorso ripetuto a vari finanziamenti divenuti via via necessari, oltre che per sostenere i pagamenti dei compensi dei professionisti ai quali si era rivolto per affrontare le questioni legali di cui si è sopra detto, soprattutto per affrontare le crescenti esigenze della famiglia aumentate a seguito della nascita dei due figli e delle conseguenti maggiori necessità correlate anche allo stato di salute del sig. Catino.

Infatti, come da documentazione medica [REDACTED] (doc. 47), [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

A tanto si aggiunga poi che nei confronti degli Istanti come sopra detto non risultano protesti, né risultano segnalazioni dai certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario (48- 49- 50-51).

Tanto rappresentato, si rileva che la valutazione in merito alla diligenza del consumatore nell'assumere obbligazioni va effettuata anche in relazione ai comportamenti assunti dai soggetti finanziatori.

Il legislatore, con il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha infatti attribuito rilevanza **al comportamento assunto dal finanziatore nell'erogazione del credito, ai fini dell'ammissibilità o meno del consumatore alle procedure di composizione della crisi.**

Ed invero, il legislatore ha ritenuto di attribuire rilevanza alla corresponsabilizzazione del finanziatore nella determinazione dello stato di indebitamento.

Al riguardo, l'art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che *<<l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita>>*, e tale indicazione è senz'altro predisposta in funzione delle conseguenti sanzioni attivabili in capo al creditore nel caso in cui abbia violato l'obbligo di cui all'art. 124 bis T.U.B.

Inoltre, l'art. 69 CCII stabilisce che *"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore"*.

Ebbene, da una interpretazione letterale della norma in esame, emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v'è chi non veda, infatti, come le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato.

In definitiva per legge, la diligenza del consumatore ad assumere le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere va coordinata con l'obbligo del soggetto finanziatore di valutare il merito creditizio del richiedente anche attraverso la consultazione delle varie banche dati pertinenti; e ciò allo scopo di porre il consumatore nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole.

Sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018, Tribunale di Napoli Nord, 21 aprile 2021 .

Da ultimo:

il Tribunale di Torino che, con la sentenza del 13 giugno 2023, ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore come presentato, ritenendo molto più grave la posizione del creditore negligente, rispetto a quella del debitore.

Dal provvedimento in parola si evince, infatti, che ai fini della meritevolezza del debitore per l'accesso alla ristrutturazione del consumatore ex art. 67 CCII, l'accertamento del requisito soggettivo e del grado di colpa nell'indebitamento *“non può prescindere dalla considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. [...] Ne consegue che il concorso determinante del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, avendo il primo concesso il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per il detto finanziamento aveva fatto istanza”*.

il Tribunale di Nola con la sentenza n. 11/25 pubbl. il 24/02/2025 Rep. n. 12/2025 del 24/02/2025 ha stabilito testualmente: *“..., come è noto, già l'art. 12 bis comma 3 bis della l. 3/2012 novellata nell'anno 2020, prevedeva che “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*: tale disposizione è stata ribadita dall'art. 69 CCII comma 2 secondo cui *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”*: trattasi di disposizioni introdotte con l'evidente finalità di responsabilizzare il comportamento dei creditori nell'attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse; la ratio legis muove sia da una ottica macroeconomia, di protezione del mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento sia in una ottica microeconomica per sottrarre la clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito. Infatti, ai sensi dell'art. 124 bis T.u.b., "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

Tale consolidato orientamento, senz'altro coerente con le finalità della normativa di matrice europea, parte dal presupposto per cui l'Istituto di Credito è un soggetto professionale altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore.

Pertanto è da questo soggetto che l'ordinamento si attende una diligenza qualificata e una particolare attenzione verso la concessione del credito.

Quando questa diligenza manchi, allora la eventuale colpa del debitore richiedente si riduce a colpa lieve che, in quanto tale, non incide sulla prosecuzione del piano che può essere pertanto omologato.

In conclusione la responsabilizzazione del soggetto che eroga credito va ad influenzare ed incidere sul giudizio di meritevolezza del debitore che sarà tanto meno colpevole, quanto più colpevole sarà valutata la condotta del finanziatore.

Nel caso di specie, in ordine alla valutazione del merito creditizio del sig. Catino da parte dei soggetti finanziatori, va preliminarmente evidenziato che, come innanzi detto, nel 2005, anno in cui questi contraeva il primo mutuo con la Credem per la realizzazione dell'immobile che oggi rappresenta la casa familiare, il reddito annuo dello stesso (unico componente della famiglia a svolgere attività lavorativa) era pari a circa € 22.000,00.

Nel 2015 BPM spa, erogò due mutui con garanzia ipotecaria, il primo a luglio e il secondo nel settembre.

Nel 2015 l'istante godeva di un reddito mensile di € 1.900,00 circa (doc. 52) e il nucleo familiare era composto da quattro persone.

Orbene la BPM :

con riferimento al mutuo erogato nel mese di luglio del 2015 di € 77.000,00 ha compiutamente valutato il merito creditizio dell'istante e ciò perché a fronte di un reddito mensile di € 1.900,00 , detratte l'ammontare mensile necessario perché la famiglia potesse mantenere un dignitoso tenore di vita residuava una disponibilità finanziaria di € 463,00 per il pagamento della rata pari ad € 375,00 (doc. 53);

con riferimento invece al mutuo erogato nel mese di settembre 2015 di € 58.000,00 non ha compiutamente valutato il merito creditizio posto che, considerato l'ammontare della rata del precedente finanziamento (€ 375,00) residuava una disponibilità finanziaria di € 88,19 insufficiente per il pagamento della rata pari ad € 276,34 (doc. 54);

Successivamente, il 1.4.2017, l'istante sottoscrisse un prestito chirografario con delegazione di pagamento, con la società Prestitalia per € 31.260,00 da restituire in rate mensili d'importo di € 341,00 ciascuna.

Orbene, considerato il reddito di riferimento pari ad € 1.900,00 mensili, nonché l'ammontare complessivo delle rate dei precedenti finanziamenti pari ad € 651,34 ed il nucleo familiare composto

da quattro persone, il reddito complessivo risultava essere negativo per - € 32,08 (doc. 55).

Infine, il sig. Catino, nel mese di ottobre 2024, ha contratto un ennesimo finanziamento con VIVIBanca da restituire in rate mensili d'importo costante di € 181,47 ciascuna.

Orbene, considerato il reddito di riferimento pari ad € 1.900,00 mensili, nonché l'ammontare complessivo delle rate dei precedenti finanziamenti pari ad € 992,34 ed il nucleo familiare composto da quattro persone il reddito complessivo risultava essere negativo per - € 513,00 (doc. 56).

E' evidente quindi che i detti Istituti hanno gravemente contribuito all'indebitamento dei ricorrenti .

12 Ragioni dell'incapacità ad adempiere

Le ragioni dell'incapacità ad adempiere alle proprie obbligazioni sono dovute alla scarsità delle risorse finanziarie dei ricorrenti.

Dall'esame degli estratti conto riferiti agli ultimi mesi non risultano sostenute spese eccedenti le normali esigenze di vita quotidiana.

La scrivente sottolinea che in relazione alle cause del sovraindebitamento non risulta riscontrabile una condotta caratterizzata da colpa grave, mala fede o frode.

13. Atti dispositivi e atti impugnati dai creditori

Negli ultimi 5 anni non risultano atti dispositivi di beni immobili, come emerge dalle ispezioni ipotecarie sopra richiamate.

Dall'istruttoria effettuata, la scrivente non ha rilevato l'esistenza di atti effettuati dal debitore e impugnati dai creditori.

14. Sulla Proposta e sulla fattibilità e sostenibilità del Piano

Il Piano proposto dai coniugi Catino – Romanazzi tiene conto della somma disponibile di € 465,00 per i mesi da gennaio a novembre e per il mese di dicembre (allorché il sig. Catino percepisce la tredicesima) di € 885,00 e prevede il pagamento dei creditori nell'arco temporale di anni 10 .

Gli Istanti, a sostegno della proposta contenuta nel Piano, propongono un credito certo, liquido ed esigibile riscosso mensilmente e rappresentato dallo stipendio derivante da rapporto di lavoro a tempo indeterminato con Ente Pubblico e con addebito del relativo importo su conto corrente personale.

Va evidenziato, altresì, che la sostenibilità del Piano deve necessariamente passare attraverso: la preliminare sospensione e/o revoca:

dell'ordinanza di assegnazione somme resa nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare R.G. n. 217/2011 Tribunale di Trani che allo stato comporta mensilmente la detrazione dello stipendio della somma di € 380,00 circa ;

della cessione del quinto pari ad € 181,00 di cui al contratto di finanziamento del n. stipulato con ViviBanca

della delegazione di pagamento per € 341,00 di cui al contratto di finanziamento n. con Prestitalia.

che consentirebbe di reintegrare lo stipendio mensile del sig. Catino con l'importo di circa € 900,00.

Sul punto va evidenziato che :

-l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti, come quello previsto dall'art. 67 CCII, sospende l'efficacia del pignoramento stesso, anche se definito con ordinanza di assegnazione, sicchè il creditore che ha ottenuto l'assegnazione delle somme pignorate non potrà più ricevere i pagamenti dovendo seguire le condizioni del piano di ristrutturazione per garantirne l'attuazione (Trib. Novara sent. 1/24, Trib. Modena decreto 15.11.2024, TRib. Oristano decreto 8.6.2024).

- in merito alla revoca della cessione del quinto e/o del prestito con delega, la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire lo stipendio mensile e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro e che quindi, nel rispetto dei principi generali che governano la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, anche il cessionario del quinto debba essere assoggettato alla falcidia prevista per i chirografari.

Considerato, pertanto, l'ammontare dello stipendio pari ad € 1.900,00 circa mensili, l'accantonamento di € 450,00 mensili per i mesi da gennaio a novembre e di € 885,00 per il solo mese di dicembre consentirebbe all'Istante di mantenere la residua somma di € 1.400,00 circa necessaria per far fronte alle spese alimentari del nucleo familiare composto da quattro persone e a far condurre loro una vita dignitosa come la normativa richiede.

15. Convenienza Rispetto All'alternativa Liquidatoria

La proposta del Piano di ristrutturazione dei debiti esaminata presenta degli aspetti fondamentali di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Appare, quindi, necessario analizzare nello specifico il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria degli immobili di proprietà dal debitore al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, anche nell'interesse dei creditori.

E' noto che la finalità della legge è quella di consentire ai debitori non fallibili di poter superare la loro crisi con un equilibrato sacrificio del ceto creditorio.

Tanto allo scopo di ricollocare il debitore nell'ambito dell'economia palese, senza il rischio che possa cadere nelle maglie dell'usura, cercando, altresì, di conservare la proprietà dei beni immobili essenziali quali la casa di abitazione.

Ciò detto, nel caso di specie, un primo aspetto di convenienza è dato dall'importo mensile di € 465,00 e per il solo mese di dicembre di € 885,00 che gli Istanti destineranno al ceto creditorio a fronte di un reddito di circa € 1.900,00 e considerate le spese necessarie per

garantire al nucleo familiare composto da quattro persone la famiglia una vita libera e dignitosa, come la normativa prevede. ,.

Non può non considerarsi, poi, che il ricavato derivante dalla vendita coattiva degli immobili di proprietà dei ricorrenti sarebbe verosimilmente inferiore rispetto alla somma messa a disposizione della presente procedura.

Infatti, come emerge dalle stime redatte dall'ing. Cosimo Lanotte, stime che richiamano gli indici OMI, il valore del cespite di proprietà esclusiva del sig. Catino ubicato in Bisceglie alla via [REDACTED] è di € 96.200,00; il valore della quota pari ad un dell'immobile ubicato in Bisceglie alla via di proprietà della sig.ra Romanazzi è di € 4.155,00.

Orbene, con riferimento allo stabile di proprietà del sig. Catino, in base all'esperienza della scrivente in ambito di vendite delegate, una prudente previsione non può non considerare almeno un esperimento d'asta deserto con un aggiudicazione quantomeno al secondo esperimento di vendita al prezzo indicato all'offerta minima e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di vendita compiuto.

Nel caso di specie se il valore dell'immobile sito in Bisceglie alla via Carrara Lamaveta è di € 96.200,00, ipotizzando verosimilmente una aggiudicazione del bene in base all'offerta minima del secondo esperimento al prezzo di € 56.250,00 e considerando le spese di procedura che ammonterebbero a circa € 8.000,00/9.000,00 appare evidente che non si riuscirebbe a soddisfare tutti i creditori e che la somma che si ricaverebbe sarebbe inferiore a quella messa a disposizione con il Piano proposto dai ricorrenti pari ad € 60.000,00

Ove l'esperimento andasse deserto, si dovrebbero esperire ulteriori tentativi di vendita con prezzo ulteriormente ribassato e con aggravio di costi a carico del creditore pignorante.

In conclusione, tenuto anche conto della crisi congiunturale del settore immobiliare, una vendita all'asta delle unità immobiliari site in zona non consente di prevedere un introito nel breve/medio periodo tale da consentire di pagare tutti i creditori, ipotecari e non; e tanto considerando che la vendita coattiva a seguito di esecuzione immobiliare comporterebbe spese certe nonchè tempi e valori incerti per il realizzo, non liberando comunque il consumatore /debitore dai propri obblighi nel caso di incapienza del ricavato.

Come innanzi detto, la sig.ra Romanazzi è proprietaria della quota indivisa pari a 2/18 dell'immobile (di tipo economico) sito in Bisceglie distinto in catasto al fg. 12 , p.lla 336 del valore di circa € 4.100,00.

Le stesse osservazioni innanzi riportate valgono in riferimento alla quota di proprietà della sig.ra Romanazzi, con l'ulteriore considerazione che, in questo caso, l'immobile è indiviso e che per poter accedere ad una vendita coattiva si deve necessariamente passare per il giudizio di divisione immobiliare, con i notevoli costi al medesimo giudizio correlati.

Nel caso in esame, quindi, si può ragionevolmente desumere che la somma di € 60.000,00 messa a disposizione dai coniugi Catino – Romanazzi in favore dei creditori è maggiore rispetto a quella che sarebbe spettata agli stessi nella ipotesi liquidatoria.

Il notevole sforzo economico è motivato dalla ferma volontà dei ricorrenti, di appianare la posizione debitoria e giustificerebbe analogo sacrificio delle pretese creditorie nel rispetto delle finalità della Legge in vigore.

15. Conclusioni e attestazioni

Ai sensi dell'art 68 del C.C.I.I. la sottoscritta rassegna le seguenti conclusioni.

A. Le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni

Gli eventi che hanno determinato la crisi sono stati motivati e comprovati in maniera attendibile e sono stati descritti nel paragrafo 11 di questo documento.

B. Le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni

Le ragioni sono state descritte nel paragrafo 12 e consistono sostanzialmente alla scarsità delle risorse finanziarie dei ricorrenti.

C. La Valutazione di completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente consumatore a corredo della domanda

La finalità dell'incarico conferito alla sottoscritta nominata Gestore della Crisi dall'OCC di Canosa di Puglia di redigere una relazione ai sensi dell'art. 68, co. 2, è quella di indicare le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni, di indicare le ragioni della incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, di indicare i presumibili costi della procedura e di valutare la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

La sottoscritta ha verificato la qualificazione dei ricorrenti, la complessiva situazione debitoria e la consistenza patrimoniale e reddituale degli stessi, acquisendo tutta la documentazione descritta al paragrafo 3 della presente relazione e allegata alla stessa.

La sottoscritta, ritenuto

- che i ricorrenti hanno sempre fornito la massima collaborazione possibile integrando la documentazione mancante in sede di istanza di nomina del gestore,
- che la documentazione allegata alla domanda e i relativi dati esposti trovano sostanziale corrispondenza con i dati risultanti dalle verifiche effettuate attraverso la consultazione delle banche dati e la circolarizzazione ai creditori;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni costituenti l'attivo patrimoniale risulta

completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del ricorrente;

ATTESTA

la completezza e attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 68, co.2, lett. C

D. I costi della procedura

Il sottoscritto gestore,

ATTESTA

che i costi della procedura – in prededuzione – indicati nel piano di ristrutturazione sono complessivamente di € 5.738,00 rappresentato dal saldo del compenso spettante all'OCC. Si precisa che i costi inerenti il pagamento del contributo unificato e dei diritti per il deposito del ricorso stimati in complessivi € 125,00 e le spese di registrazione della sentenza di omologa di euro 200,00 saranno sostenuti direttamente dal ricorrente e dunque non inseriti nel Piano in oggetto.

E. Attestazione di fattibilità del piano di ristrutturazione del debito

Ai fini della omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la sottoscritta, nella prefata qualità,

verificata

- la completezza della documentazione depositata;
- l'attendibilità dei dati forniti direttamente dal debitore e dai creditori, comprovati dalle verifiche documentali effettuate attraverso la consultazione delle banche dati pubbliche e la circolarizzazione dei creditori;

preso atto

- a) che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore consiste nella messa a disposizione dei creditori di una quota del proprio reddito riveniente da lavoro dipendente pubblico, per complessivi € 60.000,00

ATTESTA

la ragionevole fattibilità del piano di ristrutturazione del debito del consumatore proposto e che il debitore intende sottoporre al vaglio del Tribunale di Trani, in quanto il piano appare attendibile, sostenibile e coerente.

Si resta a disposizione per chiarimenti ed integrazioni alla relazione ove ritenute opportune ex art. 70 CCII.

Si producono: 1- 1bis) conferimento incarico a Gestore della crisi; 2- 2 bis) documenti identità istanti; 3) verbale audizione 28.2.2025; 3 bis) verbale audizione 18.2.2025; 3 ter)

verbale audizione 16.4.2025; 4, 4 bis 4 ter) comunicazione e di nomina di gestore enti fiscali e locali; 4 quater) istanza Canc es. mob.; 5) richiesta attualizzazione credito privati; 6) riscontro Ag. Entrate per Catino; 7-8 riscontro AER Catino – Romanazzi; 9 – 9 bis) riscontro Ufficio Tributi Trani Catino – Romanazzi; 10, 11, 12, 13 13 bis , 13 ter) riscontri creditori privati; 14 – 14 bis) Crif Catino – Romanazzi; 15- 15 bis) CR Catino – Romanazzi; 16-17) Rapporti finanzia Catino – Romanazzi; 18 - 19) Visure protesti Catino – Romanazzi; 20) certificato matrimonio Istanti; 21) stato famiglia; 22) buste paga dicembre 24-marzo25; 23) dichiarazioni dei redditi Catino; 24) spese famiglia; 25) preventivo compenso OCC; 26 26 bis) Ispezione ipotecaria Catino; 27) ispezione ipotecaria Romanazzi; 28) atto divisione immobile Catino; 29 – 30) pignoramenti immobiliari; 31) stima immobile Catino; 32) stima immobile Romanazzi; 33) Visura PRA; 34) dichiarazione Romanazzi; 35) estratti c/c Intesa San Paolo; 36) conto corrente postale; 37 – 38) pignoramento mobiliare ordinanza assegnazione; 39) sentenza penale di assoluzione; 40) sentenze giudizi civili; 41) Mutuo Banca Apulia; 42 -43) Mutui BPM; 44) Prestitalia; 45) Prestito VIVIBANCA; 46) dichiarazione redditi Catino 2005; 47 47 – 47 bis documentazione medica; 48, 49, 50, 51) carichi pendenti- casellario giudiziario Catino – Romanazzi); 52) dichiarazione redditi Catino 2015; 53, 54, 55, 56) tabelle valutazione merito creditizio.

Trani, 17.5.2025

Il Gestore della Crisi

avv. Maria Olimpia d'Amore